

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

CONSIDERATO che con Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente le “*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020*” in cui, tra l'altro, le amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'articolo 4, comma 1, lett.a);

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 contenente “*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. n);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. r);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - contenente “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” - che estende le misure restrittive di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

VISTA la Direttiva dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 27519 del 9 marzo 2020, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile (smart working) - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, art. 2 lett. r) – Prime istruzioni.*”) che dispone che, in via eccezionale e provvisoria, in concomitanza con il perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 e per contribuire al suo contenimento, i dipendenti della Regione Siciliana possono essere autorizzati a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità “*agile*”, anche in assenza degli accordi individuali previsti dagli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81;

DATO ATTO che con propria nota prot. n. 13905 dell'11 marzo 2020 questa Direzione generale ha diramato una specifica nota sulla materia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e, in particolare, l'articolo 1 sulle “*Modalità di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*” che, al punto 6), così dispone: “*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*”;

VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con oggetto “*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” ed in particolare l'articolo 2 “*Svolgimento dell'attività*”

amministrativa” e l’articolo 3 “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”, in base ai quali le pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, adottano quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa il “lavoro agile”, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile, ricorrendo in considerazione della situazione emergenziale a modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, per tutto il periodo dell’emergenza;

DATO ATTO che con nota dell’Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione pubblica prot. n. 29231 del 12 marzo 2020, si da disposizione di applicare la Direttiva n.2/2020 adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTA l’ulteriore nota inerente la materia diramata da questa Direzione generale con nota prot. n. 14010 del 15 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019” ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera a);

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 avente ad oggetto “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” che, all’articolo 18, disciplina il “lavoro agile”;

VISTO il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale 2016/2018 del personale della Regione ed in particolare l’art. 35 “*Disciplina del lavoro agile*”;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare l’articolo 87 rubricato “*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio ...*”;

CONSIDERATO che a mente del richiamato articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:

Articolo 1 “*fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, ovvero fino ad una data antecedente, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che conseguentemente:*

a) *limitano la presenza del personale negli uffici, per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;*

c) Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3';

VISTA la Circolare del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale prot. n. 31220 del 19 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Misure straordinarie - Decreto legge n.18 del 17/03/2020 (in G.U.R.I. n.70 del 17/03/2020). Direttive. Istruzioni per il monitoraggio e controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie”;*

VISTO il proprio D.D.G. n. 870 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Uffici centrali e periferici del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana”;*

VISTA la propria Circolare prot. n. 14183 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto *“Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 08/03/2020 e successivi. Decreto legge 17/03/2020, n.18, art.87. Attività ordinaria di lavoro in modalità agile. Applicazione. Direttiva a supporto degli adempimenti da parte degli Uffici centrali e periferici del Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana”;*

VISTA la Circolare del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale prot. n. 31966 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Misure straordinarie - Decreto legge n.18 del 17/03/2020 (in G.U.R.I. n.70 del 17/03/2020). Direttive. Ulteriori istruzioni”;*

ACCERTATO che alla data odierna tutti i Servizi dipendenti dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S., in applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono dotati di un Piano d'Istituto finalizzato all'avvio del lavoro agile (smart working);

VERIFICATO che pur tuttavia continuano a pervenire a questa Direzione dei Piani d'Istituto per l'utilizzo del personale in lavoro agile (smart working) integrativi o di rimodulazione dell'iniziale presentato e autorizzato;

RITENUTO opportuno nell'attuale situazione emergenziale, per una evidente maggiore celerità di adozione, demandare agli Dirigenti dei Servizi funzionalmente dipendenti dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, il compito di adottare i provvedimenti di accoglimento (formulato secondo l'Allegato al presente Decreto) delle

ulteriori istanze di accesso al lavoro agile (smart working) formulate dai dipendenti presso gli stessi incardinati secondo .

D E C R E T A

Articolo 1

A far data dalla notifica del presente Decreto i Dirigenti dei Servizi funzionalmente dipendenti dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, provvedendo all'eventuale integrazione/rimodulazione al piano d'Istituto, formalizzeranno, secondo l'Allegato al presente Decreto, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso al lavoro agile (smart working) avanzata dai dipendenti presso gli stessi incardinati .

Articolo 2

Gli effetti della previsione di cui all'articolo 1 sono estesi anche ai piani d'Istituto integrativi/rimodulati che, in ragione di quanto in precedenza disposto con nota prot. n. 13905 dell'11 marzo 2020, sono stati trasmessi a questa Direzione e ancora non sono stati oggetto di formale provvedimento di accoglimento.

Articolo 3

I Servizi dipendenti sono onerati di trasmettere con immediatezza ed esclusivamente a mezzo e-mail agli indirizzi dirgenbci@regione.sicilia.it e area.innovazionebci@regione.sicilia.it sia l'endoprecedimentale Piano d'Istituto integrativo/rimodulato che il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso al lavoro agile (smart working).

Tanto al fine di consentire il necessario apprezzamento e il successivo inoltro al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

Articolo 4

Ultimata l'attività di avvio del lavoro agile (smart working) i Servizi dipendenti sono onerati di provvedere alla redazione di un documento conclusivo e riepilogativo da trasmettere con immediatezza ed esclusivamente a mezzo e-mail agli indirizzi dirgenbci@regione.sicilia.it e area.innovazionebci@regione.sicilia.it.

Tanto al fine di consentire il necessario apprezzamento e il successivo inoltro al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

Articolo 5

I Servizi dipendenti sono onerati di trasmettere con immediatezza ed esclusivamente a mezzo e-mail agli indirizzi dirgenbci@regione.sicilia.it e area.innovazionebci@regione.sicilia.it le eventuali proposte di provvedimenti per effetto dei quali, ricorrendo le condizioni di cui

all'articolo 87, comma 3, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, motivatamente propongono di mettere in esenzione dal servizio unità di personale.

Tanto al fine di consentire il necessario apprezzamento e il successivo inoltro al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

Articolo 6

Restano vigenti e cogenti tutte le disposizioni emanate da questa Direzione riguardo alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con proprie note, Circolari e Decreti che non siano in contrasto con le previsioni del presente Decreto.

Articolo 7

Lo Schema di provvedimento di accoglimento con l'allegata tabella costituiscono parte integrante del presente Decreto.

Articolo 8

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana e notificato a tutte le Aree e Servizi.

Palermo, 28 marzo 2020

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro